

STATUTO DELLA SOCIETÀ SPORTIVA

1. È costituita la
(denominazione sociale)
associazione sportiva dilettantistica (di seguito denominata Società sportiva) senza fine di lucro con sede a
.....
2. La Società sportiva non persegue fini di lucro, promuove lo sport come strumento di maturazione personale e di impegno sociale, si impegna ad organizzare attività sportive dilettantistiche nonché attività didattica e di avvio alla pratica degli sport dilettantistici, aderisce al Centro Sportivo Italiano, del quale rispetta lo Statuto e i Regolamenti, può praticare le discipline sportive e le attività sportive dallo stesso proposte e organizzate. La Società sportiva, inoltre, rispetta lo Statuto e i Regolamenti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano. La Società sportiva può anche affiliarsi ad una o più Federazioni Sportive Nazionali del CONI delle quali parimenti si impegna a rispettare lo Statuto e i Regolamenti.
3. I colori sociali della Società sportiva sono
4. La durata della società è illimitata e ne possono fare parte quanti ne condividono le finalità e i principi, ne accettano lo Statuto e versano le quote sociali previste.
5. L'ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo e non è ammessa l'appartenenza associativa a tempo determinato, fatte salve le norme sul vincolo sportivo. La qualifica di socio si perde per dimissioni, morosità e motivato provvedimento assunto dal Consiglio Direttivo. Avverso tali provvedimenti è ammesso ricorso al Collegio regionale dei Probiviri e, in ultima istanza, al Collegio nazionale dei Probiviri del C.S.I.
6. Gli organi della Società sportiva sono: l'Assemblea dei soci, il Presidente, il Consiglio Direttivo.
7. La vita della Società sportiva è regolata dall'Assemblea dei soci che si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e l'elezione delle cariche sociali; l'assemblea, inoltre, può essere convocata su iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata allo stesso di almeno 1/3 dei soci. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto a voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Tutte le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti.
8. L'assemblea si riunisce in via straordinaria per le modifiche allo Statuto, la deliberazione relativa al mancato rinnovo dell'affiliazione al C.S.I. e lo scioglimento della società sportiva. L'assemblea straordinaria è validamente costituita anche in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto a voto e delibera validamente con la maggioranza di metà più uno dei presenti.
9. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi anche mediante consultazione scritta col consenso espresso dai soci per iscritto sulle singole delibere. Intervengono alle assemblee tutti i soci in regola con le quote sociali; possono votare e candidarsi alle cariche sociali i soci maggiorenni. Non sono ammesse deleghe.
10. Il presidente è eletto annualmente dall'Assemblea dei soci, presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ha la rappresentanza legale della società sportiva. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente o da altro componente del Consiglio Direttivo appositamente delegato.
11. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da componenti, eletti annualmente dall'Assemblea dei soci. In occasione della prima riunione il Consiglio elegge tra i suoi componenti uno o più vicepresidenti, il segretario e l'amministratore.
Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società sportiva. I componenti del Consiglio Direttivo non possono rivestire le stesse cariche presso altre Società sportive affiliate al C.S.I.
12. Il patrimonio della Società sportiva è costituito dalle quote di iscrizione, dai corrispettivi versati dai socie per i servizi istituzionali, da contributi di enti pubblici e privati, da liberalità e da eventuali beni mobili e immobili di proprietà della Società sportiva ad essa pervenuti a qualsiasi titolo. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
13. Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali non possono essere distribuiti ai soci neanche in forma indiretta e devono essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali.
14. In caso di scioglimento l'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ai sensi dell'art. 90 della L.282/2002 e successive integrazioni e modificazioni.
15. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa espresso rimando alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro.